CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Legislazione Tecnica

Piano di formazione a distanza anno 2021

ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DEGLI ORDINI TERRITORIALI

Attestazione e art. 14, co. 4, let g) del D.Lgs. 150/2009

Webinar, 7 giugno 2021

Relatore: Rosalisa Lancia

Art. 14, co. 4 lett. g D. Lgs. 150/2009

«L'Organismo indipendente di valutazione della performance …. promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo»

Ratio

- L'attestazione ex art. 14, co.4, lett. g) del D. Lgs. n. 150/2009 è uno strumento attraverso cui l'ente, mediante il proprio OIV, esprime una valutazione sullo stato di adeguamento alla normativa di trasparenza
- Tala attestazione ha ad oggetto sia l'assolvimento di obblighi di pubblicazione, sia la predisposizione di misure organizzative, sia l'individuazione dei responsabili, sia l'esistenza di filtri o soluzioni tecniche che impediscano ai motori web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione Amministrazione Trasparente
- Tale attestazione costituisce anche uno strumento di monitoraggio annuale sulla conformità agli obblighi di trasparenza

Perimetro normativo di riferimento

- Art. 14, co.4, lett. g) del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150
- Delibera ANAC n. 294 del 13 aprile 2021 «*Attestazione OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'autorità*»
- D.Lgs. 33/2013
- Del. ANAC 1310/2016

Modalità di predisposizione

- L'attestazione consta di 3 documenti (attestazione, griglia di rilevazione, documento di sintesi) funzionali l'uno all'altro
- Il modello di ciascun documento viene fornito da ANAC con delibera annuale; gli obblighi da attestare variano di anno in anno

Attestazione dell'OIV e mancanza dell'OIV

- La circostanza che l'ente non sia dotato di OIV non esime l'ente dal rendere l'attestazione; in questo caso subentra l'organismo con funzioni analoghe

L'obbligo dell'attestazione nasce:

- in relazione al processo di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza della trasparenza delle pubbliche amministrazioni (c.d. Riforma Brunetta)
- Come un adempimento specifico dell'OIV: «*L'Organismo indipendente di valutazione della performance (…..) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo (Misurazione, valutazione e trasparenza della performance*)»
- Gli Ordini e Collegi professionali non sono tenuti alla nomina di un OIV

DL 101/2013 convertito in L. 125/2013 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» (modificata dal c.d. «Decreto fiscale» DL 124/2019 convertito in L. n. 157/2019)

- 2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarita', ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad ***eccezione dell'articolo 14*** nonche' delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

- La Del. ANAC 294/2021 fornisce indicazioni alle PA, agli enti pubblici economici, ***agli ordini professionali*** e ai rispettivi OIV organismi con funzioni analoghe in merito all'attestazione. In particolare:
 - ✓ illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni
 - ✓ contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'ANAC intende effettuare nel 2021
- L'art. 45, co. 1, del D.lgs. 33/2013 attribuisce ad ANAC il compito di controllare «*l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza*».
- la Riforma Madia (D.lgs. 97/2016) ha valorizzato il ruolo degli OIV ai fini di tale verifica e pertanto
 - ✓ L'OIV può richiedere al RPCT informazioni necessari per il controllo
 - ✓ ANAC può richiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo svolto
- Al fine di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, ANAC –con cadenza annuale- individua specifiche categorie di dati di cui gli OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione ad una determinata data, che di solito è il 31 marzo.
- Relativamente all'attestazione 2021, questa, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, deve essere pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente entro il 30 giugno 2021
- Dal 2021 la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC entro il 30 giugno 2021

- Ai sensi della Del. 294/2021 sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti.

- Ai fini della predisposizione dell'attestazione relativamente agli Ordini, gli OIV o gli altri organismi con funzioni analoghe, si avvalgono dell'Allegato 1.1.

- Secondo le indicazioni fornite dal CNI, in assenza di un organismo costituito in seno all'Ordine con le funzioni analoghe all'OIV, l'attestazione può essere resa dallo stesso RPTC

- Questo in applicazione estensiva del combinato disposto della norma dell'art. 43, co. 1 D.Lgs. 33/2013 secondo cui il RPCT «svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate», segnalando anche agli OIV «i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione» e della previsione che gli OIV si possono avvalere della collaborazione del RPCT

- La competenza del RPCT a rendere l'attestazione deve essere inserita e motivata nel PTPCT

- La competenza del RPCT deve essere anche dedotta nella medesima attestazione, specificando l'assenza di OIV o di altri organismi con funzioni analoghe

Modalità per rendere l'attestazione

Legislazione Tecnica

L'attestazione viene resa attraverso i seguenti passaggi

1. Compilazione griglia di rilevazione
2. Compilazione documento di attestazione
3. Compilazione scheda di sintesi

Gli Ordini compilano

- Documento di attestazione contraddistinto con Allegato 1.1 alla Del. 294/2021
- Griglia di rilevazione di cui all'Allegato 2.1 alla Del. 294/2021
- Scheda di sintesi di cui all'Allegato 3 alla Del. 294/2021

La compilazione tiene conto dei dati pubblicati dall'ente nella Sezione AT alla data del 31 maggio 2021

- La pubblicazione dell'attestazione deve essere fatta entro il 30 giugno 2021
- L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, sono pubblicate nella Sezione AT/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Organismi indipendenti di valutazione /Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
- La sola griglia di rilevazione deve essere trasmessa da RPCT ad ANAC all'indirizzo attestazioni.oiv@anticorruzione.it
- **La pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia di rilevazione compete al RPCT**

Risulta opportuno dare indicazione al Consiglio Direttivo dell'esecuzione dell'adempimento e riportarlo nel verbale di Consiglio

Griglia di rilevazione

CRITERI DI COMPILAZIONE

- La griglia di rilevazione pertinente è quella di cui all'Allegato 2.1.A
- Preliminarmente alla compilazione vanno inseriti i dati identificativi
- Relativamente alla cella «tipologia di ente» va selezionato il valore «Ordini e Collegi»
- Relativamente alla cella «soggetto che predisposto la griglia» va selezionato RPCT (salvo che non sia stata predisposta da altri soggetti)
- Va inserito il link alla pagina della sezione AT dove la griglia è stata pubblicata
- Per ogni dato richiesto dalla griglia, va verificata la pubblicazione, la completezza del contenuto, la completezza rispetto agli uffici, l'aggiornamento, l'apertura del formato; per ciascuno di questi parametri da indicato un valore che esprime il grado di adempimento da parte dell'ente
- Qualora uno o più obblighi non siano strutturalmente applicabili, va inserito N/A
- Non sono ammessi campi vuoti, cioè privi dei valori; i campi non compilati saranno considerati equiparati a 0 (zero)
- La rilevazione ha ad oggetto lo stato di pubblicazione dei dati nella sezione Amministrazione trasparente alla data del 31 maggio 2021

Griglia di rilevazione – Elementi in valutazione

PUBBLICAZIONE E QUALITA' DEI DATI (valori tra 0 e 2)

Il dato è pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente?
Valore 0 – Non è pubblicato
Valore 1 – E' pubblicato in una sezione diversa da Amministrazione Trasparente
Valore 2 - E' pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente

Campo Note – indicare l'eventuale altra area/sezione diversa da AT in cui risulta pubblicato il dato e se è stato inserito un link alla sezione AT

COMPLETEZZA DEL CONTENUTO (valori tra 0 e 3)

Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?
Valore 0 – Il dato non è pubblicato
Valore 1 – Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra il 34 e il 66%
Valore 3 – Le informazioni sono pubblicate in una percentuale compresa tra 67 e il 100%

Griglia di rilevazione – elementi in valutazione (segue)

COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI (valori tra 0 e 3)

Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?
Valore 0 – non è possibile individuare se il dato pubblicato si riferisce ad uno o più uffici
Valore 1 – il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa tra il 34 e il 66%
Valore 3 – il dato fa riferimento ad una percentuale di uffici compresa tra 67 e il 100%

AGGIORNAMENTO (valori tra 0 e 3)

L'aggiornamento va valutato con riferimento alla cadenza di aggiornamento riportato, per ogni singolo obbligo, nella Sezione Trasparenza del PTPTC

La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?
Valore 0 – non risultano aggiornati né la pagina web né i dati in essa contenuti o non è possibile individuare la data di aggiornamento né dalla pagina web né dai documenti
Valore 1 – il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa tra il 34 e il 66%
Valore 3 – il contenuto dei dati pubblicati risulta aggiornato per una percentuale compresa tra 67 e il 100%

Griglia di rilevazione – elementi in valutazione (segue)

APERTURA FORMATO (valori tra 0 e 3)

Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?
Valore 0 – il formato di pubblicazione non è aperto e non è elaborabile (es jpeg, tif, pdf scannerizzato)
Valore 1 – il formato di pubblicazione è aperto (ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (xls, html) per una percentuale di documenti compresa tra 1 e il 33%
Valore 2– il formato di pubblicazione è aperto (ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (xls, html) per una percentuale di documenti compresa tra 34 e il 66%
Valore 3 – il formato di pubblicazione è aperto (ods, csv, pdf elaborabile) o almeno elaborabile (xls, html) per una percentuale di documenti compresa tra 67 e il 100%

Legislazione Tecnica

Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati (allegato 5, Del 294/2021)

COMPLETEZZA

- Un dato è pubblicato in modo completo se la pubblicazione è esatta, accurata e riferita a tutti gli uffici (strutture interne e uffici periferici)
- Esattezza è la capacità del dato di rappresentare correttamente il fenomeno che intende descrivere
- Accuratezza è la capacità del dato di riportare tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative

AGGIORNAMENTO

- Per ciascun dato deve essere indicata la data di pubblicazione e, conseguentemente, di aggiornamento
- Per «aggiornamento» non si intende la modifica del dato, ma solo il controllo della sua attualità
- Per dar conto della verifica, in ogni pagina della sezione AT deve essere indicata la data di aggiornamento
- Il D.Lgs. 33/2013 indica 4 frequenze di aggiornamento a seconda della natura dei dati
 - ✓ Annuale
 - ✓ Semestrale
 - ✓ Trimestrale
 - ✓ Tempestivo
- se il D.Lgs. 33/2013 non menziona la cadenza, questa è da intendersi tempestiva, ovvero nell'immediatezza della loro adozione
- I dati sono pubblicati per 5 anni decorrenti dal 1 gennaio successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione; fanno eccezione i dati riferiti ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai titolari di consulenza e collaborazione (cfr. art. 14.2 e 15.4)
- La sezione Trasparenza del PTPTC individua la cadenza per l'aggiornamento dei dati

Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati (allegato 5, Del 294/2021)

FORMATO E DATI DI TIPO APERTO

Art. 1 co. 35 L. 190/2012

«Per formati di dati aperti si devono intendere almeno i dati resi disponibili e fruibili on line in formati non proprietari, a condizioni tali da permetterne il piu' ampio riutilizzo anche a fini statistici e la ridistribuzione senza ulteriori restrizioni d'uso, di riuso o di diffusione diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità»

Un formato aperto indica una specifica tecnica di pubblico dominio, utilizzata per la descrizione e l'archiviazione di dati digitali libera da restrizioni legali per il suo utilizzo.

L'AGID con periodicità annuale istruisce e aggiorna un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle PPAA

Art. 1, co. 1 D.Lgs. 82/2005

l-bis) **formato aperto**: un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;

l-ter) **dati di tipo aperto**: i dati che presentano le seguenti caratteristiche:

1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della lettera l-bis), sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;
3) 3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione salvo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36;

Attestazione (All. 1.1 alla delibera ANAC 294/2021)

- L'attestazione viene resa su un modello predefinito da ANAC
- Va fatta su carta intestata dell'ente con riferimento al RPCT
- Nell'ambito della lettera A del modello va indicato che l'attestatore è il RPCT (nome, cognome e CF) e che l'ente non si è dotato di un OIV per esplicita previsione normativa (DL 101/2013)
- L'attestazione si rende barrando le caselle corrispondenti
- L'attestazione deve essere sottoscritta e datata

Legislazione Tecnica

Scheda di sintesi (All. 3 alla delibera ANAC 294/2021)

- L'attestazione viene resa secondo un modello indicato da ANAC
- Fornisce indicazioni sulla data della rilevazione, ambito di verifica, procedure e modalità per la rilevazione
- Fornisce indicazione su aspetti critici riscontrati – in questa parte è utile indicare che gli Ordini si adeguano in base al criterio di compatibilità degli obblighi di cui all'art 2, co. 2 bis D.Lgs. 33/2013

Obblighi di pubblicazione

La Del. 294/2021, relativamente agli Ordini professionali, chiede di attestare la pubblicazione dei seguenti dati:

1. Performance (art. 20)
2. Bilanci (art. 29)
3. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30)
4. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
5. Bandi di gara e contratti (art. 37)
6. Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

Art. 20 - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché' i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.

Fermo restando il disposto dell'art. 2, co. 2bis del D.L 101/2013 e l'esclusione degli Ordini dall'applicazione della normativa in materia di performance dei dipendenti, laddove l'Ordine utilizzi un meccanismo premiale/fondi incentivanti per i propri dipendenti ne può dare evidenza nella Sezione Performance con le specifiche del caso e conseguentemente nella griglia per l'attestazione.

Resta inteso che in caso di valutazione e misurazione performance, anche con riferimento all'attribuzione dei premi, il PTPCT deve fornirne indicazione.

Art. 29 - Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonche' dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo entro trenta giorni dalla loro adozione, nonche' i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilita' e comprensibilita'.

1-bis (…)

Deve essere assicurata la pubblicazione del bilancio preventivo e consuntivo completo (stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa), con l'approvazione dell'Assemblea e con le relazioni accompagnatorie del revisore contabile e del Consigliere Tesoriere.
Analogamente devono essere pubblicati eventuali assestamenti.

Art. 30 - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonche' i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.

Devono essere pubblicate

- le informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti (proprietà, diritti relati di godimento, detenzione)
- i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti

Art. 31 - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione

Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché' tutti i rilievi ancorché' non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.

Devono essere pubblicati

- Attestazione OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
- Se esistenti documenti relativi alla performance (nel caso in cui l'ente si sia dotato di un sistema di valutazione)
- Relazioni degli organi di revisione, sia al bilancio sia ad eventuali assestamenti

Art. 37 - Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del Codice Appalti

(…)

Art. 1. co. 32 L. 190/2012

- Con riferimento ai procedimenti di affidamento, le SA sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali: la struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione; i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; l'importo delle somme liquidate.
- Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici. Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni ad ANAC che le pubblica nel proprio sito web in una sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante e per regione. L'Autorità individua con propria deliberazione le informazioni rilevanti e le relative modalità di trasmissione.
- Entro il 30 aprile di ciascun anno, ANAC trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto.

Analisi degli obblighi

Legislazione Tecnica

Sono oggetto di pubblicazione in formato tabellare le seguenti informazioni sulle singole procedure

- CIG
- Struttura proponente
- Oggetto del bando/del contratto
- procedura di scelta del contraente
- operatori invitati/numero offerenti
- aggiudicatario
- importo dell'aggiudicazione
- somma liquidata
- tempi di completamento/offerenti

Questi dati vengono poi trasmessi ad ANAC secondo le indicazioni della Del. 39/2016

Programma biennale degli acquisti e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali Gli obblighi di programmazione triennale e biennale sono correlati agli importi stimati (nel caso dei lavori l'importo deve essere pari o superiore a 100.000 euro; nel caso di forniture e servizi l'importo unitario stimato deve essere pari o superiore a 40.000 euro);

Per ciascuna procedura:

- Avvisi di preinformazione
- Delibera a contrarre o atto equivalente
- Avvisi e bandi
- Avviso sui risultati della procedura
- Avvisi sistemi di qualificazione
- Affidamenti
- Provvedimenti di esclusione
- Commissione aggiudicatrice
- Testo integrale dei contratti
- Resoconti di gestione

Art. 42 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente

1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamita' naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:

a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonche' l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti;

b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;

c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;

1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, svolgono direttamente le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.

- Il RPCT può rendere l'attestazione
- Il RPCT pubblica entro il 30 giugno 2021 l'attestazione nella Sezione AT/Controlli e rilievi sull'amministrazione/Attestazione dell'OIV o altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione
- Il RPCT trasmette entro il 30 giugno 2021 la sola griglia di rilevazione a attestazioni.oiv@anticorruzione.it
- Il RPCT, successivamente alla pubblicazione e all'invio, avrà cura di assumere le iniziative (misure di trasparenza) utili per superare le criticità segnalate nell'attestazione ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili

Grazie per l'attenzione!

Rosalisa Lancia
Area Formazione e Consulenza
Legislazione Tecnica

consulenza@legislazionetecnica.it
www.legislazionetecnica.it

©Copyright Legislazione Tecnica 2021
Il presente materiale è di proprietà di Legislazione Tecnica. La riproduzione, l'adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo, nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi